

Fatti/Motivi: La pretesa creditoria che la massa fallimentare E. SA fa valere, in luogo e vece dell'anonima poi fallita e già attiva nel commercio di materiale elettronico, si riferisce all'indennizzo per i danni causati da un incendio sviluppatosi il 9 ottobre 1988 nel locale magazzino della ditta.

La Zurigo si oppone al riconoscimento della pretesa poiché sostiene che l'incendio è stato provocato dolosamente da D. V., responsabile ed azionista al 50% della E. SA; che, in ogni caso, per le condizioni generali d'assicurazione la pretesa non sarebbe ancora esigibile non essendo terminata l'istruttoria penale ed ancora che la stessa sarebbe del resto prescritta essendo trascorsi, al momento dell'inoltro della petizione, più di due anni dall'incendio senza che precedentemente fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.

Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda dell'attrice ed ha condannato l'assicurazione convenuta a risarcirle l'importo di Fr. 136'280.15 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 1994. Ha argomentato che, dagli atti processuali, non appaiono prove concrete in punto all'intenzionalità dell'incendio per poterne dedurre l'applicabilità dell'art. 14 cpv. 1 LCA; che l'esigibilità dell'indennità è data poiché, contrariamente alle esigenze al proposito volute dalle condizioni generali d'assicurazione (art. 25 CGA), non sono pendenti inchieste di polizia od istruttorie penali a carico dei responsabili della E. SA; che, infine, la prescrizione non si è compiuta poiché la compagnia d'assicurazione avrebbe riconosciuto, con una lettera del dicembre 1989, di dovere l'indennità in questione e quella dichiarazione scritta rappresenta un titolo ai sensi dell'art. 137 cpv. 2 CO con la conseguenza che il nuovo termine che è iniziato a decorrere è di 10 anni e non più solo di 2 anni.

Con l'appello la convenuta critica tutte le conclusioni a lei sfavorevoli alle quali è giunto il Pretore e riconferma il suo diritto di opporsi al versamento dell'indennità, del resto non esigibile e prescritta, in forza dell'art. 14 LAC.

La controparte, con le osservazioni all'appello, postula la riconferma integrale della prima sentenza.

L'art. 14 LCA recita che l'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto.

La prova dell'intenzionalità dell'agire della parte che pretende il risarcimento incombe all'assicuratore che se ne prevale (Roelli/Keller, Kommentar zum Versicherungsvertrag, pag. 269; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 356) bastando, al proposito, un'alta verosimiglianza e non necessariamente una prova assoluta (Roelli/Keller, op. cit., pag. 269 n. 4). Se l'agire intenzionale può rappresentare anche un reato penale, come può essere per l'incendio intenzionale, non è indispensabile una pronuncia di condanna del giudice penale tanto è vero che, anche in presenza di un proscioglimento, il giudice civile è indipendente nella sua valutazione attorno all'esistenza o meno dell'intenzionalità (art. 53 CO; SJZ 1936/37, pag. 90/91).

In mancanza di una prova assoluta il giudice civile può dedurre il suo convincimento intorno alla certezza di un fatto anche da prove indirette e da indizi (DTF 90 II 227) che gli permettano di raggiungere, per induzione o deduzione logica, l'intima persuasione che quanto egli ritiene per vero dev'essere considerato, nel caso concreto, aderente con ogni probabilità alla realtà. È quindi sufficiente la verosimiglianza, dedotta da un insieme

concorde di indizi apprezzati, classificati e vagliati con indirizzo critico, per approdare alla convinzione della verità.

La prima sensazione degli inquirenti, sulla base delle modalità con le quali era scoppiato l'incendio, nella direzione di un fatto intenzionale è stata confermata dagli accertamenti specialistici del Servizio scientifico della Polizia di Zurigo che concludono nel senso che l'incendio doloso è l'unica causa di quanto verificatosi (perizia pag.10 punto 9.4. nell'inc. 1156 della Procura).

L'autorità giudiziaria penale non ha ritenuto di poter procedere nei confronti di D. V., procuratore responsabile ed azionista al 50% della E. SA, poiché a suo carico non sono emersi dati certi anche se, per la polizia, il maggior sospettato non poteva essere che lui. La certezza al proposito l'ha invece intimamente maturata questa Camera per tutta una serie di situazioni tra le quali l'andamento commerciale deficitario della ditta, pacifico, e la scoperta da parte dell'amministratore unico dell'anonima di malversazioni del V., oggetto di una specifica denuncia penale il 27 ottobre 1988, due settimane dopo l'incendio. Per poter credere capace una persona, qui il responsabile della parte assicurata, di un atto delittuoso come l'incendio doloso e l'intenzione di truffare l'assicurazione bisogna poter far dipendere questo possibile atteggiamento dalla sua personalità e dalla sua rappresentazione dei valori morali. Nel caso concreto anche questo esame conduce alla verosimile certezza che V. sia il responsabile intenzionale dell'incendio. Infatti il suo cammino giudiziale penale è cosparso di innumerevoli reati patrimoniali come appare dall'atto di accusa 18 luglio 1991 (e per i quali è reo confesso come a sua dichiarazione testimoniale del 24 maggio 1996, atto IX) che configurano azioni delittuose simili nella sostanza a quella qui dibattuta: basta ricordare la ripetuta truffa nel simulare furti di merce al fine di chiedere il risarcimento alle assicurazioni. E non da ultimo, anche se gli episodi non hanno avuto seguito penale, lo strano accanimento del destino nei suoi confronti che lo vede, nello spazio di pochi anni (dall'aprile 1986 al maggio 1989), coinvolto in incendi di due automobili da lui condotte (cfr. doc. 3 e decreto d'abbandono 1106/89) oltre che del magazzino di E. SA.

Accertato con altissima verosimiglianza che il responsabile della ditta assicurata ha provocato intenzionalmente l'incendio ne discende che la compagnia d'assicurazione può, legittimamente in virtù dell'art. 14 LAC, rifiutare il risarcimento.

La petizione, contrariamente alla conclusione del Pretore e senza più necessità di esprimersi sull'esigibilità dell'indennità o sulla prescrizione del diritto, deve così essere respinta.

Per i quali motivi
visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L'appello 20 settembre 1996 della Zurigo Compagnia di Assicurazioni è accolto e di conseguenza la sentenza 8 agosto 1996 del Pretore di Lugano, sez. 1 è così riformata:

1. La petizione 15/16 dicembre 1994 è respinta.

2. La tassa di giustizia di Fr. 4'000.- e le spese di Fr. 177.-, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta Fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese della Procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia	Fr. 1'950.-
b) spese	<u>Fr. 50.-</u>
totale	Fr. 2'000.-

già anticipati dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.